

Non idoneità alla donazione: le indicazioni dell'INPS

L'Istituto Nazionale di Previdenza sociale con la circolare del 7 febbraio 2017 ha fornito le indicazioni per l'erogazione del contributo previsto per garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato **in caso di inidoneità alla donazione di sangue**. Come stabilito infatti dall'articolo 1 del decreto ministeriale del 18 novembre 2015, il lavoratore dipendente che sia stato accertato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti ha diritto alla retribuzione limitatamente **al tempo necessario all'accertamento della inidoneità in alcuni casi specifici**. Innanzitutto per la sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente; poi per la mancata decorrenza dei tempi di sospensione tra una donazione e la successiva; ed infine nel caso in cui sia rilevata l'esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

Pertanto, qualora il lavoratore che si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti venga giudicato inidoneo alla donazione medesima a seguito delle motivazioni sopra delineate, **il dipendente stesso avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell'intervallo di tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità**.

Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.